

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale
Marco Monaco Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 7/2026 – Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 - Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (G.U. n. 72 del 27/3/26)

Sulla G.U. 27/03/2026 n. 72 è stato pubblicato il DL. 27.03.2026 n. 38 (“Decreto Fiscale”), in vigore dal 28.03.2026.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni in materia fiscale e di agevolazioni per le imprese e le persone fisiche, contenute nel Decreto.

Regime IVA delle operazioni permutative Art. 1	Con il comma 138 della Legge di Bilancio 2026 è stato modificato l’art. 13, co. 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che, per le operazioni permutative, in luogo del “valore normale”, la base imponibile è data dal valore determinato dai costi complessivi riferibili alla cessione o prestazione. È stato ora stabilito che la disposizione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1/1/26. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1/01/2026 nonché quelli adottati in conformità all’art. 1, co. 138, della legge n. 199/2025, dal 1/01/2026 al 28/03/2026. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.
Regime fiscale dei lavoratori impatriati – cumulabilità con l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero Art. 2	È stato integrato il comma 154 della Legge di bilancio 2017 per precisare che gli effetti dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, di cui all’art. 24-bis del TUIR, non sono cumulabili, oltre che con le previgenti discipline agevolative per i lavoratori impatriati, anche con la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Le nuove disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.
Differimento dell’applicazione del contributo di spedizione Art. 5	Il contributo di 2 euro sulle spedizioni di valore ≤ 150 euro che arrivano da paesi extra-UE, introdotto con l’art. 1, co. 126 -128, della Legge n. 199/2025, non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente all’1/07/2026.
Ritenuta per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere – differita l’applicazione Art. 6	È stata differita dall’1/03/2026 all’1/05/2026 l’applicazione della disposizione, di cui all’art. 1, co. 140 – 142, della Legge n. 199/2025, che ha introdotto l’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente. Dal 1° maggio 2026 il regime di esonero verrà meno e la ritenuta andrà effettuata anche sulle suddette provvigioni. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/73, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell’esercizio dell’attività:

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>- ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte;</p> <p>- non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte.</p> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura agevolata è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.</p> <p>A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM 16 aprile 1983 che può essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.</p> <p>L'invio deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della misura ridotta;- oppure, se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. <p>Poiché l'abrogazione dell'esonero dall'obbligo di operare la ritenuta, da parte dei committenti, avviene in corso d'anno, tali comunicazioni potranno pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il 16 maggio 2026, come nel caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta ridotta si verifichino in corso d'anno.</p> <p>Posto che il regime di esonero è eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° maggio 2026 e che la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni pagate da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente.</p> <p>Se le provvigioni sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti (art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73).</p> <p>In tali ipotesi, si ritiene che le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere, siano tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° giugno 2026, vale a dire quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che essi hanno incassato, anche precedentemente al mese di maggio 2026, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest'ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.</p> <p>Le ritenute operate sulle provvigioni sono versate con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'avvenuto pagamento.</p> <p>Il relativo codice tributo è "1040".</p>
Superammortamento – agevolabili beni prodotti extra UE Art. 7	<p>L'art. 1, co. 427 – 435, della Legge n. 199/2025 ha previsto per le imprese che effettuano investimenti dal 1/01/2026 al 30/09/2028 in beni strumentali prodotti in uno degli Stati UE o SEE, destinati a strutture produttive ubicate in Italia la maggiorazione, ai fini dell'ammortamento, del relativo costo di acquisizione (cd. superammortamento). Il limite della produzione in uno stato UE o SEE è stato ora rimosso, per cui sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali ovunque prodotti. Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati dal 1/01/2026.</p>
Credito d'imposta 5.0 Art. 8	<p>Alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, co. 10, 1° periodo, del D.L. n. 19/2024 ai fini del credito d'imposta transizione 5.0, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del MIMIT 24/07/2024, spetta, nel 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537.000.000 euro per l'anno 2026, pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con</p>

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. Entro il 30/04/2026, il GSE comunica agli interessati l'importo del credito d'imposta che sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31/12/26, decorsi 5 giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007;• all'art. 34 della legge n. 388/2000;• all'art 31 del D.L. n. 78/2010. <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co 5, del TUIR.</p>
<p>Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti</p> <p>Art. 9</p>	<p>È stata introdotta, in via temporanea, una soglia di esenzione dall'applicazione della ritenuta alla fonte sui premi corrisposti agli atleti dilettanti, previsti dall'art. 36, co. 6-quater, del D.lgs. n. 36/2021, in occasione di manifestazioni sportive per i quali, l'art. 30, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973, prevede, in via ordinaria, la ritenuta alla fonte.</p> <p>L'intervento introduce un'esenzione condizionata alla modesta entità degli importi corrisposti nel periodo di riferimento. In particolare, la norma stabilisce che, per il periodo compreso dal 28/03/2026 al 31/12/2026, le somme corrisposte ad atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, non sono soggette alla ritenuta alla fonte se l'ammontare complessivo delle somme erogate dal medesimo sostituto d'imposta al medesimo percettore non supera 300 euro.</p> <p>Qualora, invece, l'importo complessivamente erogato superi 300 euro, tutte le somme corrisposte nel medesimo periodo dal sostituto al medesimo soggetto sono integralmente assoggettate a ritenuta alla fonte secondo l'ordinario regime dell'art. 30, co. 2, D.P.R. n. 600/1973.</p>
<p>Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX</p> <p>Art. 11</p>	<p>È stata abrogata la nuova disciplina dei dividendi introdotta con l'art. 1, co. 51 55, della Legge n. 199/2025 che aveva limitato l'accesso al c.d. "regime di esclusione" (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro. Lo stesso requisito dimensionale si applicava anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in "regime PEX" (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES).</p> <p>Viene, dunque, ripristinata la disciplina previgente alla Legge di bilancio 2026.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1/01/2026 e, pertanto, le novità della Legge di bilancio 2026 non saranno applicate ab origine.</p>
<p>Imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche</p> <p>Art. 12</p>	<p>Passa da 100 euro a 118 euro l'imposta di bollo sugli estratti conto inviati da banche e poste ai clienti diversi dalle persone fisiche. La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dal 28/3/26.</p>

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

9 aprile 2026

Studio Giuliano

3